



COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE
E DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI
(COMUNITA' ALLOGGIO, COMUNITA' INTEGRATA,
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE)**

Art. 1 Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la valutazione e l'erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune di Assemini, nell'esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di permettere l'inserimento o la permanenza in strutture residenziali di persone anziane e disabili che necessitano del ricovero ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta per intero.

Il presente regolamento è emanato in attuazione:

- Dei principi costituzionali ed in particolare degli art. 2, 3 e 38 della Costituzione;
- Di quanto disposto dalla legge quadro n° 328/2000;
- Della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n° 23 "*Sistema integrato dei servizi alla persona – abrogazione della Legge Regionale n° 4 del 1988*";
- Della normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013);
- Di quanto previsto dall'ordinamento degli Enti Locali.

Il Comune di Assemini garantisce un sistema di accesso, organizzazione ed erogazione dei servizi sociali conforme ai principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità. È garantita la parità di trattamento intesa come divieto di ogni discriminazione, ma non come uniformità di prestazione, la quale, in relazione alle condizioni personali e sociali, dovrà essere peculiare ad ogni singolo caso.

Il Comune persegue attivamente l'integrazione dei Servizi Sociali con i servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso accordi con le Aziende Sanitarie territoriali o con altri soggetti riconosciuti oppure attraverso altre forme di gestione previste dalle normative vigenti.

Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, i Servizi Sociali e sociosanitari del Comune assicurano uniformità nell'accesso, informazione ed orientamento ai servizi, la valutazione multidimensionale e la redazione di un progetto individuale di assistenza attraverso le funzioni e le professionalità operanti nel sistema organizzativo dei servizi.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione:

- dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- la partecipazione economica del richiedente al costo della retta;
- l'individuazione dei soggetti chiamati a concorrere all'integrazione della retta di ricovero e la definizione dei criteri per la compartecipazione economica degli stessi, con l'applicazione dell'ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio economiche diverse;
- la determinazione del contributo da parte del Comune di Assemini, a sostegno della copertura della retta e delle modalità di erogazione dello stesso.

Art. 3 – Destinatari degli interventi e servizi socio-assistenziali

I Servizi e le prestazioni di cui al presente Regolamento sono rivolti, indicativamente, ai soggetti di cui all'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, cui dunque si fa integrale rinvio.

Restano salve ulteriori previsioni contenute in discipline generali e settoriali, siano esse di fonte nazionale ovvero regionale, con particolare riferimento ai

programmi sperimentali rivolti a persone non autosufficienti e loro nuclei familiari, alle leggi di settore e/o appartenenti a particolari tipologie di cittadini individuate a livello regionale.

Al servizio di integrazione retta accedono i cittadini residenti nel Comune di Assemini.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali.

L'erogazione degli interventi sarà comunque sempre condizionata dalla disponibilità di bilancio comunale.

Art. 4 – Richiesta di integrazione alla retta e istruttoria

La richiesta di intervento può essere presentata dal beneficiario dell'intervento o, qualora questi fosse impossibilitato, da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio Servizio Sociale Comunale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alle necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- condizioni di salute accertate mediante certificazione medico-sanitaria (in particolare riconoscimento invalidità civile e/o di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92);
- presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all'accudimento;
- capacità economica del richiedente valutata sulla base dell'ISEE ai sensi del DPCM 159/2013;

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio, condiviso con il richiedente e contrattato con i familiari, dei quali è valutata, altresì, la reale disponibilità economica alla compartecipazione al costo della retta.

Se la richiesta di contributo viene presentata all'Ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo.

Nei casi di inserimento in RSA o in Comunità Integrata l'istanza dovrà essere corredata dal verbale di autorizzazione dell'Unità di Valutazione Territoriale ASL

Art. 5 – Integrazione del Comune – criteri base

Fatte salve tutte le premesse, l'Amministrazione Comunale per il calcolo del contributo applicherà i seguenti criteri di base:

1. per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità è prevista con DPCM 159/2013 la presentazione della certificazione ISEE. Tale certificazione è obbligatoria.
2. Per i ricoverati/ricoverandi con ISEE uguale o superiore alla retta annuale non è prevista contribuzione da parte del Comune.

L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 159/2013,

tuttavia, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio sanitari.

Art. 6 – Integrazione del Comune – ulteriori criteri di selezione

Gli ulteriori criteri di selezione e determinazione dell'integrazione retta sono i seguenti:

1. Il Contributo Comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e le entrate economiche nette a qualsiasi titolo percepite del ricoverando/ricoverato, detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali.
2. A parità di condizione socio-economica, hanno prioritariamente diritto all'integrazione, in ordine, le persone con verbale di autorizzazione all'inserimento in Residenza Sanitaria Assistenziale e, a far seguito, coloro con verbale UVT di autorizzazione all'inserimento in Comunità Integrata. La compartecipazione retta per gli inserimenti in Comunità Alloggio è concessa esclusivamente alle persone prive di familiari e/o in stato di abbandono.
3. In presenza di depositi intestati al ricoverando/to su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to una somma pari ad € 4.000,00.

Art. 7 – Modalità di valutazione in presenza di beni immobili

In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato ovvero nei casi previsti dal DPCM 159/2013 (art. 6, com. 3, lett. c)), senza la presenza di familiari residenti:

1. Se si tratta dell'abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per un anno il contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo:
 - In caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte tasse e imposte relative all'immobile, a titolo di contributo per il pagamento del costo della retta, a partire dalla stipula del contratto d'affitto;
 - In caso di non locazione, trascorsi i dodici mesi, verrà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore dell'affitto che verrà dedotto dall'importo del contributo;
 - In caso di vendita dell'immobile, i proventi che ne derivano dovranno essere considerati per rimborsare quanto anticipato all'Amministrazione Comunale e pagare la quota da integrare per la copertura della retta;
 - Qualora per motivi contingenti di mercato non fosse possibile vendere l'immobile entro i dodici mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando per il tempo necessario.

2. In caso di ulteriori beni immobili, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

Se l'interessato vive con il coniuge e/o con figli:

1. In presenza di depositi cointestati su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari: i beni rilevati alla data della richiesta verranno divisi per il numero dei componenti della famiglia e la parte del ricoverando verrà considerata quale soglia per l'intervento comunale;
2. In presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione mentre, in caso di ulteriori beni immobili di proprietà dei coniugi, non verrà accolta la richiesta di intervento fino ad esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta;

Art. 8 – Situazioni sociali

Nell'eventualità in cui l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e presenti una situazione reddituale complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibile insolvenza, l'Amministrazione Comunale si farà carico della situazione e si attiverà per chiedere al giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno;

Art. 9 – Importo e decorrenza della quota di compartecipazione

L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 10 del DPGR 12/89 e s.m.i., il quale prevede che "concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità di una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali"

Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del Servizio Sociale, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.